

numero 2

marzo - aprile 2020

RIVISTA

DELLA

GUARDIA DI FINANZA

Fondata nel 1952

Bimestrale a carattere giuridico, economico e tecnico-professionale

in questo numero:

- Amministrazione Pubblica
e progresso civile
Sabino Cassese
- Ecobilancio dello Stato,
informazioni ambientali e politiche fiscali
per la sostenibilità
Antonio F. Uricchio e Andrea Pieroni
- Elementi fondamentali della disciplina IVA
del commercio elettronico
Alberto Maria Gaffuri
- Fondamento costituzionale
dell'attività ispettiva
Baldassarre Santamaria



ABBONAMENTI (6 NUMERI)

Ordinario:	€ 35,00;
Ridotto:	€ 19,90 (per tutti i militari, gli appartenenti alle forze di polizia e all'Amministrazione finanziaria in servizio ed in congedo);
Eestero:	Gli importi dell'abbonamento vengono maggiorati di € 7,75 .

Per gli abbonati militari del Corpo in servizio l'importo dell'abbonamento viene trattenuto dallo stipendio (nel mese di dicembre). Per gli altri abbonati i versamenti devono essere effettuati, entro il 30 dicembre, su c/c postale n. 98596802 (IBAN: IT2310760103200000098596802) intestato a: Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma. Specificare nella causale: "Abbonamento alla Rivista della Guardia di Finanza" ed indicare l'annualità di riferimento. Si prega di segnalare l'avvenuto pagamento all'indirizzo di posta elettronica: redazione.rivista@gdf.it.

L'abbonamento consente di richiedere precedenti articoli di eventuale interesse che saranno forniti – ove possibile – in formato elettronico. I dati forniti vengono utilizzati esclusivamente per l'invio della pubblicazione e non sono ceduti a terzi per altro motivo.

L'abbonamento decorre dal numero di gennaio di ogni anno e si rinnova tacitamente qualora non venga disdetto entro il 30 settembre (farà fede la data del timbro postale).

Una copia arretrata (nei limiti della disponibilità): **€ 7,50** più spese postali. Non si accettano rimesse in contanti.

I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

Cambio di indirizzo
Servizio gratuito, con espressa richiesta via e-mail o a mezzo fax.

Disdette
Dovranno essere inoltrate entro il 30 settembre di ogni anno. La restituzione dei fascicoli non è considerata disdetta.

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Amministrazione Pubblica e progresso civile di <i>Sabino Cassese</i>	301
---	-----

26° Congresso Assiom Forex Documenti a cura di <i>Giorgio Toschi e Germano Caramignoli</i>	311
---	-----

DOTTRINA GIURIDICA

Ecobilancio dello Stato, informazioni ambientali e politiche fiscali per la sostenibilità di <i>Antonio F. Uricchio e Andrea Pieroni</i>	327
---	-----

Fondamento costituzionale dell'attività ispettiva di <i>Baldassarre Santamaria</i>	353
---	-----

L'applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001 ai reati tributari di <i>Lorenzo Nicolò Meazza</i>	377
--	-----

Considerazioni sull'elemento soggettivo nei reati di riciclaggio di <i>Marco Alessandro Morabito</i>	399
---	-----

DOTTRINA ECONOMICO-FINANZIARIA

Elementi fondamentali della disciplina IVA del commercio elettronico di <i>Alberto Maria Gaffuri</i>	421
---	-----

Vigilanza doganale: gli effetti giuridici della dichiarazione verbale all'esportazione resa al valico di frontiera di <i>Alessandro M.A. Tropea</i>	433
--	-----

L'abusivismo ambulante: tra spunti di riflessione sui tributi locali e cenni sull'imposizione erariale di <i>Gennaro Di Gennaro</i>	457
--	-----

Finanza islamica e profili di diritto tributario: riflessioni pratiche per l'operatore tributario di <i>Clarissa Giannaccari</i>	481
---	-----

TECNICA PROFESSIONALE

Il registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e dei <i>trust</i> di <i>Giovanni Fontana</i>	501
--	-----

La modifica dell'impianto antiriciclaggio a seguito della V Direttiva Ue di <i>Nicolò Giordana</i>	537
---	-----

RUBRICHE

Diritto Penale dell'Economia a cura di <i>Bruno Assumma</i>	561
---	-----

Legislazione e Giurisprudenza Comunitaria a cura di <i>Giuseppe Arbore e Paolo Consiglio</i>	567
--	-----

Legislazione e Giurisprudenza Nazionale a cura di <i>Roberto Manna</i>	573
--	-----

Tutela della Spesa Pubblica a cura di <i>Vincenzo Domenico Amendola e Michele Onorato</i>	579
---	-----

Rassegna Bibliografica	587
-------------------------------	-----

Recensioni	589
-------------------	-----

I NOSTRI PRODOTTI EDITORIALI



L'ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA È UNA FONDAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE SI PROPONE DI ELEVARE IL LIVELLO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CORPO ATTRAVERSO LA TRATTAGIONE DI ARGOMENTI TECNICO-PROFESSIONALI, GIURIDICI, SCIENTIFICI, STORICI E DI ATTUALITÀ



ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - Tel. 06 44223561/2 - Fax: 06 4404762 • www.gdf.gov.it - e-mail: enteeditoriale@gdf.it

La Rivista della Guardia di Finanza pubblica prevalentemente studi di carattere tecnico-professionale, giuridico ed economico e partecipa al dibattito dottrinale su temi di attualità riguardanti il servizio d'istituto della Guardia di Finanza. Le idee espresse negli articoli sono personali degli autori e non hanno riferimento con orientamenti ufficiali. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza preventiva autorizzazione.

COMITATO DI REDAZIONE

Presidente

Gen.C.A. Giuseppe Zafarana

Componenti

Gen.D. Vito Augelli
Gen.D. Umberto Sirico
Gen.D. Francesco Greco
Gen.B. Germano Caramignoli
Gen.B. Roberto Manna
Gen.B. Giuseppe Arbore
Col. t.ST Antonino Raimondo
Col. t.ST Oriol De Luca
Ten. Col. Paolo Pettine

Direttore Responsabile

Col. t.ST Cosimo Lamanuzzi

Capo Redattore

Ten. Col. Paolo Pettine

Redazione

Lgt. C.S. Claudio Antico
Lgt. C.S. Antonio S. Arcuri

RIVISTA GUARDIA-FINANZA

Periodico bimestrale

Periodico bimestrale,
a carattere giuridico, economico
e tecnico-professionale

edito da

Ente Editoriale

per il Corpo della Guardia di Finanza

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente

Gen.C.A. Giuseppe Zafarana

Componenti

Prof. Bruno Assumma
Prof. Franco Gallo
Prof.ssa Paola Severino
Prof. Roberto Zannotti

REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE E ABBONAMENTI

Tel. 06.44222204 - Tel. 06.44223557
06.44223548 (Abbonamenti)
C.F. e P.I. 06028691001
00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51
redazione.rivista@gdf.it
www.gdf.it

FOTOCOPOSIZIONE, REALIZZAZIONE E STAMPA

Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A.
Via Flaminia, 995/997
00189 Roma



Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 15/2010

Iscritto al Registro degli Operatori
di Comunicazione con n. 6903
in data 10 dicembre 2001

Rivista associata all'Unione Stampa
Periodica Italiana Codice ISSN 0035-595X

Rivista chiusa
l'8 maggio 2020

La modifica dell'impianto antiriciclaggio a seguito della V Direttiva Ue

di Nicolò Giordana*

1. La volontà del Legislatore europeo – 2. Il recepimento nazionale della V Direttiva Ue – 3. Le disposizioni di adeguata verifica della clientela di Banca d'Italia – 4. Il D.Lgs. n. 125 del 2019 – 4.1 Poteri e cooperazione dell'Autorità di vigilanza (art. 1) – 4.2 L'adeguata verifica della clientela (art. 2) – 4.3 Le monete elettroniche anonime – 4.4 Il quadro sanzionatorio (amministrativo) per la violazione degli obblighi antiriciclaggio – 4.5 Le modifiche ai Decreti Legislativi n. 141 del 2010, n. 90 del 2017 e n. 92 del 2017.

1. LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE EUROPEO

L'art. 67 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione impone la realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza entro cui i capitali, e quindi i pagamenti, possono muoversi liberamente incontrando tuttavia il limite della prevenzione e contrasto al terrorismo ed alle finalità a questo connesse (art. 75 TFUE). Il contrasto al riciclaggio di denaro di illecita provenienza si è quindi da sempre attestato uno dei principali obiettivi della politica dell'Unione, prova ne sono le molteplici Direttive emanate e, tra le ultime, la 2015/859/UE recepita dall'Italia col D.Lgs. n. 90 del 2017. Più di recente il Legislatore eurounionale ha emanato la Direttiva 2018/843/UE, anche conosciuta come V Direttiva, che, ancora una volta,

* Avvocato tributarista in Milano.

ha definito il *main goal* che si tende a raggiungere: la tracciabilità certa dei flussi finanziari.

Nel *Considerando 1*, infatti, la Direttiva 843 ha ricordato come la precedente IV Direttiva (2015/859) costituisca il principale strumento giuridico finalizzato alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, definendo dei vincoli giuridici efficienti per il contrasto al riciclaggio e prescrivendo agli Stati membri l'obbligo di eliminare i rischi ad esso correlati.

Il sistema definito dalla IV Direttiva è però stato innovato, irrobustendone alcune prescrizioni al fine di allargarne l'ambito applicativo, dietro l'impulso della Commissione europea che, il 2 febbraio 2016, aveva inviato al Parlamento ed al Consiglio la comunicazione COM(2016) 50 *final* con cui rilevava che gli attentati terroristici accaduti in quel periodo imponevano all'Unione la posizione in essere di politiche di prevenzione e contrasto più efficaci. Tale lotta si determina tramite l'eliminazione dei finanziamenti e quindi col rendere più difficile la possibilità di operare nell'anonimato.

Di qui la necessità di modifica dell'impianto normativo e l'importanza dell'emanazione della V Direttiva, fattori in ultimo ribaditi dalle Raccomandazioni della Commissione europea del 5 giugno 2019 con cui sono stati incentivati i Paesi membri, ed in particolare Italia, Bulgaria, Danimarca e Malta, al potenziamento della lotta al riciclaggio di denaro sporco e sono stati invitati ad una maggiore attenzione a riguardo dell'attuazione delle relative disposizioni legislative (1).

(1) In questo contesto merita un cenno, seppur marginale, ai quattro rapporti della Commissione europea del 24 luglio 2019 con cui si è sottolineata la necessità di dare piena attuazione alle norme antiriciclaggio contenute all'interno della IV e V Direttiva. Il "Rapporto sulla cooperazione tra le *Financial Intelligence Unit*" ha evidenziato le criticità dei limiti d'accesso e dei problemi di *data protection* della rete *FIU.net* gestita da Europol ed utilizzata per gli scambi informativi, mentre il "Rapporto sulla valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio" ha sottolineato la persistenza nell'Unione di potenziali vulnerabilità legate alla diffusione di prodotti anonimi o non regolamentati come le valute virtuali, nonché alla difficile individuazione dei titolari effettivi di beni e società. Infine gli altri due rapporti riguardano i recenti casi di riciclaggio in alcune banche europee e l'interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari.

L'ultima Direttiva si è posta come obiettivo quello di ostacolare le attività criminali senza limitare, però, il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Tra le novità vi sono l'accesso facilitato alle informazioni sui titolari effettivi in modo da rendere maggiormente trasparenti società e *trust*, l'attenzione ai rischi intrinseci alle carte prepagate ed alle criptovalute, la cooperazione tra le varie Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed il potenziamento dei controlli nei confronti delle operazioni che afferiscono Paesi terzi all'Unione profilati ad alto rischio.

Tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio sono quindi inseriti i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ed i commercianti e gli intermediari del mondo dell'arte nel caso in cui l'operazione, posta in essere in un unico momento temporale ovvero scomposta in più momenti, abbia un valore pari o superiore ad euro diecimila.

Ulteriore novella si ravvisa con riferimento alle persone politicamente esposte: gli Stati membri sono obbligati a pubblicare ed aggiornare un elenco entro cui indicare con precisione le funzioni che devono essere considerate ai fini dell'individuazione dei soggetti rientranti nella categoria delle persone politicamente esposte. Per facilitarne il compito, gli Stati chiedono a ciascuna Organizzazione internazionale accreditata all'interno del loro territorio di pubblicare ed aggiornare l'elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali Organizzazioni. Questi elenchi, da inviare alla Commissione Ue, potranno da questa essere resi pubblici.

A completezza di discorso è doveroso ricordare che, con lettera di costituzione in mora del 7 marzo 2019, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione dell'art. 258 TFUE – con riferimento all'attuazione della Direttiva 2015/849/UE – in quanto non ha ritenuto completamente recepiti alcuni tratti essenziali (2).

(2) Per una approfondita analisi si rinvia al Dossier del 15 luglio 2019 edito dai servizi studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati *"Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo A.G. 95"*, pp. da 8 a 13.



Si ritiene comunque che tale procedura dovrà concludersi in tempi presumibilmente brevi in ragione delle modifiche attuate per mezzo del nuovo D.Lgs. n. 125 del 2019 sulla disciplina antiriciclaggio vigente all'epoca dei fatti.

2. IL RECEPIMENTO NAZIONALE DELLA V DIRETTIVA UE

A livello interno negli ultimi mesi abbiamo assistito a due importanti interventi in materia di antiriciclaggio, il primo dei quali è rappresentato dalle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela che Banca d'Italia ha pubblicato il 30 luglio 2019 e che sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 – ferma la doverosa precisazione secondo la quale, per i clienti acquisiti dai soggetti obbligati prima dell'entrata in vigore della novella, i dati e la documentazione mancante dovrà essere raccolta al momento del primo contratto utile e comunque entro la *dead line* del 30 giugno 2020.

Il secondo importante intervento è ovviamente rappresentato dal D.Lgs. n. 125 del 2019 che trae le mosse dall'art. 5 della Legge di delegazione europea 2015 (26 agosto 2016, n. 160) con cui è stata recepita la IV Direttiva antiriciclaggio. Invero, partendo da questa Legge di delegazione, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 90 del 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 e quindi entrato in vigore il 4 luglio 2017.

Sulla base dell'art. 31, comma 5, Legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha quindi adottato, nell'esercizio della medesima delega legislativa, disposizioni correttive del precedente Decreto Legislativo. Quest'ultima disposizione, recante le norme a carattere generale sul recepimento delle disposizioni normative dell'Unione europea, consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei Decreti, che il Governo possa sfruttare la medesima legge di delegazione.

Nel caso di specie il termine per l'adozione, teoricamente fissato al 4 luglio 2019, è chiaramente già decorso, tuttavia il citato art. 31, al comma 3, prevede che nel caso in cui il *dies ad quem* per esprimere il parere par-

lamentare scada entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei termini di delega, i medesimi termini sono prorogati di tre mesi, ragion per cui l'adozione avrebbe dovuto avere come termine quello del 4 ottobre (3).

3. LE DISPOSIZIONI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DI BANCA D'ITALIA

Le nuove disposizioni di Banca d'Italia (di seguito anche "Provvedimento") si collocano in pieno rispetto dell'attesa mostrata dalla Commissione europea col "Rapporto su recenti casi di riciclaggio di alcune banche europee". Invero, a pochissimi giorni dall'espressione dell'Organo sovranazionale, la nostra Autorità ha dimostrato di essere già attiva nell'attendere alla costante necessità di adeguare i sistemi organizzativi ed i meccanismi di *compliance*.

Dal Provvedimento emerge come i soggetti finanziari siano tenuti a prevedere procedure di adeguata verifica della clientela dettagliate e coerenti, all'interno della medesima struttura aziendale, ai rischi concreti. La valutazione del rischio è strettamente legata al cliente, al titolare effettivo, all'area geografica di residenza e di provenienza dei fondi, al comportamento tenuto dal cliente e, laddove appaia rilevante, all'esecutore dell'operazione, e considera la struttura del prodotto e del servizio richiesto.

Ovviamente tra gli obblighi di adeguata verifica rientrano sempre l'identificazione del cliente, la verifica dei dati e permane la possibilità di porre in essere una verifica rafforzata. L'identificazione viene condotta in presenza del cliente ovvero, per le persone giuridiche, dell'esecutore materiale dell'operazione, e si sostanzia nell'acquisizione di copia del documento di identità e, nel caso di un esecutore, di informazioni relative all'effettivo potere di rappresentanza di quest'ultimo. Le persone giuridiche vengono poi identificate mediante le note contenute all'interno del Registro delle imprese e negli albi tenuti dalle Autorità di vigilanza. L'obbligo si può considerare assolto (in caso di assenza fisica del soggetto all'identi-

(3) Sul punto si concorda *ivi*, p. 15.

ficazione) per i clienti i cui dati identificativi risultano da atti pubblici, scritture private autenticate, per chi è in possesso di un'identità digitale ovvero certificato per la generazione di firma digitale, o chi è già stato identificato dal prestatore obbligato, o nel caso in cui i dati identificativi emergano da dichiarazioni delle Autorità diplomatico-consolari e vi sia un'adeguatezza dell'informazione, peraltro aggiornata, rispetto il profilo di rischio del soggetto.

Il grado della verifica è relativo al livello di rischio: la verifica semplificata, resa tale grazie alla riduzione dell'estensione o della frequenza degli adempimenti riguardo i tempi di esecuzione delle attività di verifica, si ritiene possibile unicamente in presenza di un basso rischio. Il Provvedimento, nel primo allegato, si occupa di individuare invece i sintomi di rischio elevato a fronte dei quali è doverosa la verifica rafforzata tramite l'acquisizione di maggiori informazioni sull'identità del cliente e del titolare effettivo, sull'eventuale assetto di controllo e proprietà del soggetto giuridico, e sullo scopo della richiesta di servizio. Tra questi rientrano i rapporti tenuti coinvolgendo Paesi terzi ad alto rischio, i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario avente sede in un Paese terzo, i rapporti con le persone politicamente esposte, e quelli di valore insolitamente elevato.

Per i servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio per mezzo di una Società di Gestione (SG) o una Banca Collocatrice (BC) sono poi individuate precise disposizioni secondo le quali la SG individua preliminarmente il ruolo e la posizione della BC che agisce per conto dell'investitore: nell'ipotesi in cui agisca in nome e per conto del cliente (rapporto di mera intermediazione tra investitore/SG), la relazione è direttamente instaurata con l'investitore che diviene intestatario dello strumento finanziario; nel caso in cui invece la BC agisca in nome proprio in base ad un mandato senza rappresentanza, la collocatrice diventa l'intestatario degli strumenti finanziari. In quest'ultima eventualità, per le ipotesi di basso rischio, la SG può limitarsi ad acquisire i dati dell'investitore per conto della quale la collocatrice agisce e del titolare effettivo, mentre, se vi è sospetto di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo o comunque la SG ravvisa che la BC non

applichi ai suoi clienti strumenti adeguati di verifica della clientela e non inoltri complete informazioni, stante l'aumento del fattore di rischio, sarà necessaria la verifica rafforzata.

4. IL D.LGS. N. 125 DEL 2019

Il D.Lgs. n. 125 del 2019 (di seguito, *breviter*, “Decreto”) si compone di sei articoli che, come accennato al § 2, prevedono l'estensione della normativa antiriciclaggio, *inter alia*, ai soggetti che esercitano attività di commercio ovvero intermediazione relativo ad antiquariato ed opere d'arte, agli intermediari nelle operazioni di locazione immobiliare con canone annuo pari o superiore ad euro centoventimila, ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Sono, quindi, individuati titolari effettivi di persone giuridiche private, in via cumulativa, i fondatori superstiti, i beneficiari individuabili ed i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Si prevede poi, con riferimento agli Organismi si autoregolamentazione degli Ordini professionali, che questi siano tenuti a pubblicare una relazione annuale entro cui evidenziare il numero dei provvedimenti sanzionatori, il numero di segnalazioni sospette ricevute, infine il numero ed il tipo delle misure disciplinari adottate nei confronti di coloro i quali hanno violato obblighi afferenti la disciplina dell'antiriciclaggio in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazioni di operazioni sospette.

Per una migliore facilità di lettura provvediamo a suddividere per sotto-paragrafi l'esame del nuovo D.Lgs. n. 125 del 2019.

4.1 *Poteri e cooperazione dell'Autorità di vigilanza (art. 1)*

L'art. 1 interviene sul D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito anche, *breviter*, Decreto 231) in punto di poteri ispettivi e di controllo delle Autorità di vigilanza, e novella le disposizioni in materia di cooperazione

interna ed internazionale. Le precisazioni del nuovo Decreto, come riporta la relazione di accompagnamento, sono state recepite in accoglimento di alcune istanze di chiarimento provenute dal settore privato, ovvero si sono rese necessarie stante l'aggiornamento nell'interpretazione degli *standard* internazionali in ultimo evidenziati dalla V Direttiva oggi recepita.

Alla lett. b) è precisata la definizione di amministrazione ed organismi interessati, e sono chiariti i soggetti ai quali viene richiesto l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo. Tra le amministrazioni interessate sono tutte quelle, comprese le agenzie fiscali, che posseggono poteri di controllo o rilasciano autorizzazioni, concessioni, licenze, e qualsivoglia altro titolo nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi individuati dal D.Lgs. n. 231 del 2007.

La lett. c) novella l'ambito applicativo della vigilanza dell'IVASS nel contesto del gruppo assicurativo, mentre la successiva lett. d) dettaglia il criterio d'individuazione del legame tra persone politicamente esposte ed altri soggetti, rinvenendo tra questi ogni persona fisica che detiene, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, *trust* ed istituti affini o che intrattiene comunque, con questo, rapporti d'affari.

La lett. f), in recepimento anche di quanto emerso negli *standard* FATF (4), definisce i "prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale" quali soggetti che, a titolo professionale anche *on line*, forniscono a terzi servizi atti all'utilizzo, scambio, conservazione e conversione di criptovalute. Unitamente alla conversione in valute a corso legale attuale, il Legislatore prevede anche la conversione in rappresentazioni digitali di valore "ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio fun-

(4) I.e. *Financial Action Task Force*, Organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a tutelare il sistema finanziario dai rischi legati al riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della diffusione delle armi di distruzione di massa. È anche conosciuto come GAFI, Gruppo d'Azione Finanziaria. Per ulteriori questioni si rimanda al sito web.fatf-gafi.org.

zionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute" (5).

La V Direttiva si occupa poi anche di definire le valute virtuali come rappresentazione di un valore digitale che, nonostante non sia né emessa né garantita da una Banca centrale o da un ente pubblico, non sia legata necessariamente ad una valuta avente corso legale attuale, e non possenga lo *status* giuridico di valuta ovvero moneta, viene accettato da persone, fisiche e giuridiche, come mezzo di scambio e che può essere trasferito, memorizzato e scambiato per mezzo elettronico.

La lett. g) introduce nello schema del Decreto 231 la lett. ff) attraverso la quale definisce i prestatori di portafoglio digitali come persone (fisiche o giuridiche) che professionalmente, ed anche *on line*, forniscono a terzi servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, utili a detenere e trasferire criptovalute. Questa figura è stata individuata dalla Direttiva UE 843/2018, che ha incluso detti soggetti tra i destinatari di obblighi di collaborazione attiva, ed è entrata nel nostro Ordinamento con il D.Lgs. n. 90 del 2017 (art. 1, comma 1, lett. n), n. 4) che li ha inclusi tra i soggetti obbligati, seppur in modo circoscritto alla conversione di valute virtuali ovvero a corso forzoso. In questo contesto trova, quindi, naturale spazio la lett. h), che aggiorna la definizione di valuta virtuale specificando che con questo termine ci si riferisce alla rappresentazione digitale di un valore, e che essa, pur non essendo né emessa né garantita da un'Autorità pubblica, può essere finalizzata allo scambio di merce ovvero per fini di investimento.

Con riferimento al tema *privacy* la lett. i) introduce il comma 6-*bis* all'art. 2 del Decreto 231 qualificando il trattamento dati (contestualizzato nell'antiriciclaggio) come indispensabile per l'interesse pubblico, comportandone, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR, la liceità del trattamento a prescindere dal consenso dell'interessato.

(5) Questo è ciò che chiaramente emerge da quanto previsto nel *Dossier* parlamentare.

Le successive lett. da l) ad o) novellano l'art. 3 con riferimento all'individuazione dei soggetti obbligati. Vengono, quindi, espunte le imprese d'assicurazioni, ritenute comprese tra gli intermediari bancari e finanziari, ed i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, in riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti. Invero viene previsto un nuovo comma 2-*bis* all'art. 3 del Decreto 231 che, proprio nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione di crediti, chiarisce gli obblighi affidando agli intermediari bancari e finanziari il monitoraggio di tutti i soggetti coinvolti in dette operazioni (debitori ceduti e sottoscrittori delle obbligazioni emesse) nell'ottica di eliminare il rischio di riciclaggio. I soggetti obbligati dovranno adempiere non soltanto con riferimento alle società veicolo (SPV) loro clienti ma dovranno estendere la loro azione anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle (SPV).

Importante integrazione dei destinatari dei vincoli antiriciclaggio è rappresentata dall'inserimento dei commercianti o intermediari del mondo dell'arte e dell'antiquariato tra i soggetti obbligati. Tra questi: i soggetti che commerciano in manufatti antichi, opere d'arte, o che agiscono come intermediari nel commercio delle medesime opere qualora il valore dell'operazione, anche se risultante da somma di più operazioni di fatto corrispondenti ad una unica frazionata, sia pari o superiore ad euro diecimila; i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero agiscano quali intermediari, nell'ipotesi in cui tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi ed il valore dell'operazione, anche se risultante dalla somma di più operazioni di fatto corrispondenti ad una unica frazionata, sia pari o superiore ad euro diecimila.

Tra i "nuovi" obbligati rientrano poi anche i mediatori immobiliari che agiscono in qualità di intermediari per una locazione immobiliare limitatamente alle operazioni che comportano un canone mensile pari o superiore ad euro diecimila, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Il capoverso dell'art. 1 del D.Lgs. n. 125 del 2019 interviene nuovamente sul Decreto 231 in materia di compiti, attribuzioni ed azioni delle Autorità, amministrazioni ed organismi interessati e dei soggetti coinvolti nelle attività

di vigilanza, controllo e sorveglianza. La lett. a) prevede che tra i requisiti in base ai quali il Ministero dell'Economia, su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziaria, possa esentare un soggetto dagli obblighi in materia di antiriciclaggio, vi sia quello per cui l'attività finanziaria svolta dal soggetto esentato non sia principale, ossia non ecceda il cinque per cento del fatturato complessivo.

La lett. b) specifica che l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha il compito di indicare quanto meno il numero di segnalazioni ricevute, il seguito dato alle medesime ed il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute, rifiutate ed evase. La successiva lett. c) interviene invece estendendo i poteri ispettivi e di controllo delle Autorità di vigilanza anche nei confronti dei soggetti ai quali gli obbligati dalla disciplina antiriciclaggio abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio. Quindi la lett. d) elimina l'accesso riservato per la sezione del registro delle imprese afferente le informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e *trust* espressi.

La lett. e) è stata prevista in risposta alle osservazioni mosse dalla Commissione europea, di cui alla sopra menzionata procedura di infrazione, meglio specificando l'impegno relativo all'esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità deputate, ed inserisce cinque nuovi commi all'art. 7 in materia di poteri delle *Authority* di settore.

La lett. g) (6) attribuisce al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza il potere di acquisire i dati e le informazioni anche attraverso ispezioni e controlli. I ruoli e le attribuzioni del Nucleo e della Direzione Investigativa Antimafia sono chiariti al n. 2) della lett. g) ed alla lett. i). *Ad abundantiam* appare utile ricordare in questo contesto che il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha individuato la Guardia di Finanza come forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e fi-

(6) La lett. f) fa una mera specificazione sostituendo all'art. 8, comma 1, lett. g) le parole "371-bis c.p.p." con "371-bis del codice di procedura penale".

nanziaria. Le lett. h) e l) attribuiscono quindi alle due Autorità di polizia il potere di accedere all'Anagrafe immobiliare integrata istituita con D.L. 31 maggio 2010, n. 78, analogamente a quanto previsto già per la UIF.

La lett. n) obbliga – in recepimento del punto n. 22) dell'art. 1 V Direttiva – gli Organismi di autoregolamentazione a pubblicare una relazione annuale a compendio delle attività svolte in materia di antiriciclaggio individuando le misure disciplinari e sanzionatorie emesse e le segnalazioni ricevute.

Il comma 3 del Decreto modifica le disposizioni del Decreto 231 in materia di cooperazione nazionale ed internazionale. Le Autorità nazionali – individuate nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'Unità di Informazione Finanziaria, nella Direzione Investigativa Antimafia e nella Guardia di Finanza – potranno derogare all'obbligo del segreto d'ufficio ai fini di collaborazione, rimanendo esso opponibile ad ogni altro soggetto eccezion fatta per l'Autorità giudiziaria penale. Non solo, è previsto che l'obbligo di trasmissione all'UIF delle informazioni a lei utili non operi nell'ipotesi in cui vi sia un'indagine di polizia in corso ed il Pubblico Ministero non abbia ancora deciso se esercitare o meno l'azione penale. Infine viene prevista la possibilità per l'Autorità giudiziaria di richiedere alle Autorità di polizia la comunicazione degli esiti delle indagini svolte sulle segnalazioni di operazioni sospette.

Sul piano della cooperazione internazionale, la lett. b) rinnova invece completamente l'art. 13 del Decreto 231 prevedendo che le Autorità di vigilanza nazionali cooperino con le competenti Autorità estere al fine di finalizzare l'obiettivo dello scambio di informazioni ed assistenza necessari alla prevenzione ed al contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Col nuovo art. 13 si vuole evitare che la materia fiscale dell'informazione o dell'assistenza, piuttosto che la differente natura giuridica o *status* dell'Autorità estera richiedente o l'esistenza di un'indagine o procedimento penale, impediscano lo scambio di informazioni e l'assistenza fatto salvo il caso in cui detto scambio o assistenza mini l'indagine o il procedimento. In questo contesto si apre alla possibilità di stipulare protocolli d'intesa finalizzati a disciplinare il processo di condivisione delle informazioni, ma non solo: il Nucleo speciale di polizia valutaria e la Direzione Investigativa Antimafia

scambiano anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi Organismi esteri ed internazionali.

Sempre in materia di cooperazione internazionale, la lett. c) introduce gli artt. 13-*bis* e 13-*ter* volti alla cooperazione tra l'UIF italiana e le *Financial Intelligence Units* (FIU) degli Stati membri, e tra le Autorità di vigilanza di settore degli Stati membri dell'Unione. Il nuovo art. 13-*bis* prevede che l'Unità di Informazione Finanziaria italiana, a condizione di reciprocità, può scambiare informazioni e collaborare con le FIU degli Stati membri per l'elaborazione di informazioni relative al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. Le medesime informazioni possono poi essere utilizzate per scopi ulteriori ovvero essere trasmesse dalla UIF alle competenti Autorità nazionali previo consenso della FIU che ha fornito le informazioni. È, quindi, data facoltà all'Unità di Informazione Finanziaria di stipulare protocolli d'intesa e partecipare con le altre Unità estere ad analisi congiunte di casi a carattere transfrontaliero.

L'art. 13-*ter*, invece, dispone che le Autorità di vigilanza di settore collaborino con quelle competenti in materia di antiriciclaggio e con le Autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati eurounionali nonché con la Banca Centrale Europea, per facilitarne le rispettive funzioni. A tal fine si apre alla possibilità di concludere accordi di collaborazione.

L'ultimo comma 4 dell'art. 1 del Decreto apporta alcune modifiche all'art. 16 del Decreto 231 relativamente alle procedure di mitigazione del rischio. In particolare si prevede che in caso di gruppi, la capogruppo debba adottare un approccio globale al rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in ossequio a quanto disposto dall'Autorità di vigilanza del settore. Nell'ipotesi in cui dette misure non appaiano idonee a ridurre il rischio, le *Authority* dovranno intensificare i controlli sul gruppo potendogli vietare di instaurare rapporti d'affari ovvero di effettuare operazioni per il tramite di succursali o società stabilite nel Paese terzo (rispetto l'Unione) e, ove necessario, di imporre al gruppo di cessare *in toto* la propria azione nel Paese terzo.

4.2 *L'adeguata verifica della clientela (art. 2)*

L'art. 2 del Decreto modifica il Decreto 231 anche in punto obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 (Decreto 231). Volendo ricordare dette coercizioni come definite dall'art. 18, essi consistono nell'identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di dati ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità; acquisire informazioni sulla natura e sull'obiettivo atteso con la prestazione richiesta; e sul monitoraggio costante durante la prestazione.

Il comma 1, lett. a), modifica l'art. 17 prevedendo che l'esercizio degli obblighi di adeguata verifica debba essere effettuato, nei confronti di coloro che sono già clienti degli obbligati, non soltanto nell'ipotesi in cui si verifichi un cambiamento nel livello del rischio attribuito al cliente, bensì anche nell'ipotesi di ampliamento degli obblighi sopravvenuti, statuiti da norme emanate successivamente al tempo in cui è stato acquisito il cliente.

Con riferimento alle modalità di adempimento degli obblighi di verifica adeguata, la lett. b) ha novellato l'art. 19 al fine di recepire quanto affermato dalla V Direttiva in termini di equipollenza tra fiduciari di *trust* e soggetti titolari di poteri, diritti e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini. Ai fini identificativi, viene previsto che le identità digitali ed i certificati per la generazione di firma digitale rilasciati in conformità al Regolamento UE 910/2014, possano essere accettati unicamente se caratterizzati da un massimo livello di sicurezza.

Sull'art. 19 interviene anche la lett. c) che, modificando il comma 3, introduce la precisazione richiesta dall'Autorità di vigilanza del settore assicurativo in punto eliminazione del riferimento alle assicurazioni vita ovvero alle altre forme di assicurazione legate ad attività di investimento, in quanto eccessivamente generico e non rinvenente riscontro all'interno del Codice delle assicurazioni private. La novella prevede dunque che gli obbligati applichino misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa richiesta e dell'effettivo beneficiario della liquidazione della prestazione.

La lett. d) del Decreto modifica poi anche l'art. 20 del Decreto 231 invertendone i commi 4 e 5 al fine di rendere più organica la norma che, laddove ai commi da 1 a 4 presenta i criteri per la determinazione dell'effettiva titolarità per i clienti diversi dalle persone fisiche, al comma 5 traccia il criterio residuale in base al quale, nell'ipotesi in cui le determinazioni di cui ai precedenti commi non consentano di individuare il titolare effettivo della prestazione, si determina quale tale il soggetto che coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione del soggetto giuridico. Anche il comma 6 viene integrato, dalla lett. e) del Decreto, affidando ai soggetti obbligati l'onere di conservare traccia delle verifiche effettuate sul rinvenimento del titolare effettivo ivi comprendendo le ragioni in base alle quali non è stato possibile individuare detto titolare secondo i criteri di cui all'art. 20 commi da 1 a 4.

Le successive lett. da f) a i) del Decreto recepiscono la V Direttiva in punto artt. 21 e 22 del Decreto 231, ossia con riferimento alla disciplina relativa alla comunicazione ed all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di soggetti giuridici e *trust*, nonché agli obblighi del cliente. La nuova Direttiva ha infatti previsto che specifiche tipologie di informazioni debbano essere accessibili al pubblico, quindi la lett. f) ha soppresso il riferimento all'accesso riservato precedentemente previsto per le informazioni sulla titolarità (di imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private). La lett. g) prevede, quindi, che l'accesso sia consentito al pubblico salvo la corresponsione dei diritti di segreteria come determinati ai sensi dell'art. 18 Legge 29 dicembre 1993, n. 580. I dati che possono essere consegnati sono determinati dall'elenco tassativo di cui alla lett. g) del comma 3 del Decreto e sono: nome, cognome, mese ed anno di nascita, Paese di residenza, cittadinanza del titolare effettivo e condizioni in base alle quali, ai sensi dell'art. 20 citato, il soggetto si qualifica quale titolare effettivo. L'accesso può essere però escluso, nuovamente in termini tassativi, nel caso in cui le informazioni riguardino soggetti incapaci o minorenni, ovvero nell'ipotesi in cui la divulgazione del dato sia foriero di esporre il titolare effettivo al rischio di reati gravi contro la persona ed il patrimonio.

Anche con riferimento ai *trust* e ai soggetti giuridicamente affini si è voluto garantire un maggiore accesso alle informazioni relative al titolare effettivo. Assistiamo, quindi, all'estensione dell'ambito soggettivo degli enti obbligati alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, ivi includendo i soggetti affini ai *trust*, e dei soggetti che possono accedere a tali informazioni includendo, oltre alle Autorità competenti ed a chi esercita funzioni di controllo, i soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato. Merita chiarire che per "istituti giuridici affini ai *trust*" devono intendersi "gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei *trust* espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine" (nuovo comma 5-*bis* all'art. 22 del Decreto 231).

I clienti saranno, quindi, obbligati a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, ogni informazione necessaria ed aggiornata in grado di consentire ai soggetti obbligati di adempiere i propri obblighi.

Il quadro del Decreto 231 viene anche modificato nell'art. 23 che, in seguito a quanto previsto dalla lett. l) del Decreto, prevede l'applicazione delle misure semplificate in ragione di una serie di fattori di rischio relativi ai clienti, ai produttori ed alle aree geografiche. Vengono dunque ridotte le soglie riferite ai prodotti di moneta elettronica soggetti a misure semplificate individuate dalle Autorità di settore, e la soglia determinata per l'identificazione del soggetto che effettua operazioni di pagamento a distanza.

Le modifiche si sono, come ovvio, riverberate anche sugli obblighi di adeguata verifica rafforzata: le lett. da m) a p) hanno invero novellato l'art. 24 del Decreto 231 inserendo il nuovo fattore di rischio, relativo a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, delle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, tabacchi, artefatti culturali ed altri beni mobili di importanza storica, archeologica, culturale o religiosa ovvero di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

I soggetti obbligati dovranno tenere conto dello specifico fattore di rischio rappresentato dai rapporti continuativi e dalle prestazioni professionali

o operazioni occasionali concluse a distanza e senza l'assistenza di procedure elettroniche di riconoscimento sicure (quindi regolamentate, autorizzate e riconosciute dalle Autorità nazionali).

Sono poi implementati i casi in cui i soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare l'adeguata verifica – operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, rapporti transfrontalieri che comportano l'esecuzione di pagamenti con enti creditizi o istituti finanziari di un Paese terzo, ed operazioni poste in essere con persone politicamente esposte salvo esse agiscano in veste di Organi delle Pubbliche Amministrazioni – e viene prevista la facoltà, per i soggetti obbligati, di valutare se, in base al rischio, applicare le misure rafforzate nei confronti di succursali aventi sedi in Paesi terzi ad alto rischio ma controllate da soggetti obbligati aventi sede entro il territorio italiano o di altro Stato membro, sempre che dette succursali si conformino alla politica ed alla procedura di gruppo.

La lett. q) modifica invece l'art. 25 del Decreto 231 relativamente alle modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, limitando l'ambito applicativo delle verifiche rafforzate unicamente ai rapporti di corrispondenza che comportano l'esecuzione di pagamenti. Sempre con riferimento all'art. 25, la lett. r) individua nel nuovo comma 4-*bis* le misure da adottare con riferimento alla clientela operante in Paesi ad alto rischio (7); nel successivo nuovo comma 4-*ter* la possibilità, per le Autorità di vigilanza, di indicare misure ulteriori di adeguata verifica rafforzata prevedendo obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti all'interno di questi Paesi; ed infine, nel nuovo comma 4-*quater*, una serie di strumenti che le Autorità potranno utilizzare al fine di minimizzare il rischio connesso ai Paesi a rischio.

(7) Le misure sono: l'acquisizione di informazioni aggiuntive relativamente allo scopo ed alla natura del rapporto professionale, l'acquisizione delle informazioni relativamente l'origine dei fondi e alla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, l'acquisizione delle motivazioni riferite alle operazioni previste o eseguite, l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie ai soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione, e l'assicurazione di un monitoraggio costante.

Con riferimento all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei terzi, la lett. s) modifica l'art. 26 nella parte in cui esclude la possibilità di ricorrere agli agenti in attività finanziaria per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica. Le lett. t) e u) modificano invece l'art. 27, che contiene le modalità di esecuzione, precisando in primo luogo che tra i dati che i terzi mettono a disposizione dell'obbligato rientrano anche quelli acquisiti a mezzo identità digitale. Viene poi previsto che le *Authority* di settore possano adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica da parte dell'intermediario (bancario o finanziario) che applica le procedure di gruppo in materia di prevenzione al riciclaggio fermo il ricorso di tre condizioni.

In primis occorre che l'intermediario si avvalga di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; la capogruppo deve poi avere sede nel territorio italiano ovvero di un altro Paese membro, salvo il caso in cui abbia sede in un Paese terzo che però applica misure di adeguata verifica della clientela e conservazione della documentazione di medesimo *standing* rispetto quello previsto dalla V Direttiva.

Sempre in riferimento ai terzi ed ai gruppi, l'art. 30 del Decreto 231 è stato modificato dalla lett. v) che ha previsto la possibilità che si esternalizzino le fasi dell'identificazione e della verifica dell'identità ai terzi non appartenenti al gruppo. La *ratio* di questa novella non può che ravvisarsi nella volontà di ridurre il *gap* competitivo tra gli intermediari italiani e quelli europei che sempre più spesso ricorrono a soggetti terzi specializzati per l'effettuazione delle verifiche.

Il capoverso dell'art. 2 del Decreto, innova sul piano degli obblighi di conservazione modificando l'art. 31 del Decreto 231 e prevedendo che l'obbligo di conservazione debba trovare applicazione anche con riferimento ai dati identificativi acquisiti tramite identità digitale o altri strumenti di identificazione previsti dal Regolamento e-IDAS (8). Si prevede, quindi,

(8) È il Regolamento UE 910/2014 *electronic IDentification, Authentication and trust Services*.

che la conservazione dei dati debba consentire anche la consultazione del registro afferente ai titolari effettivi e che, con riferimento all'obbligo di invio dei dati aggregati all'UIF, sia escluso l'invio di ogni dato da parte di consulenti finanziari e di società di consulenza finanziaria.

Anche il comma 3 dell'art. 2 del Decreto modifica – alla luce delle osservazioni della Commissione europea relativamente alla procedure 2019/2042 – l'impianto del Decreto 231 relativamente agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette includendo il riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Si specifica poi il divieto di dare comunicazione al cliente o a terzi soggetti di avvenute segnalazioni, consentendo tuttavia la notizia tra gli intermediari finanziari e bancari appartenenti al medesimo gruppo e fermo il rispetto di idonee procedure.

Infine il comma 4 modifica l'art. 47 del Decreto 231 disponendo l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere all'UIF comunicazioni aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi, tutto ciò al fine di consentire l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo tramite un trattamento delle citate informazioni con mezzi idonei tali da garantire la riservatezza dei dati raccolti.

4.3 *Le monete elettroniche anonime*

Il Decreto interviene, con l'art. 3, ponendo, accanto al divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il nuovo divieto di emissione ed utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Il quattordicesimo e il quindicesimo *Considerando* della V Direttiva hanno infatti rilevato che le carte prepagate anonime possono essere facilmente utilizzabili per la commissione di gravi delitti, contrastati dall'azione comune in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. È, quindi, apparso indispensabile ridurre i limiti e gli importi massimi al di

sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare alcune misure si adeguata verifica della clientela. In altri termini il Legislatore europeo ha fissato la soglia di cinquanta euro oltre alla quale è obbligatorio identificare il consumatore in caso di operazioni di pagamento a distanza con carte prepagate, affidando agli Stati membri il compito di controllare che gli istituti di credito e finanziari accettino pagamenti a mezzo carta prepagata emessa da Paesi terzi all'Unione nell'unico caso in cui tali carte soddisfino requisiti equivalenti a quelli fissati dal diritto eurounionale. Di verso, è consentito la non accettazione nel territorio dello Stato membro di un pagamento effettuato tramite l'utilizzo di carte prepagate anonime.

La modifica si è, quindi, riverberata sull'art. 50 del Decreto 231, che vede comprendere anche il riferimento ai prodotti di moneta elettronica anonimi, vietando in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima ovvero con intestazione fittizia e l'uso, in qualsiasi forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti in Paesi esteri. In altri termini assisteremo, a decorrere dal 10 giugno 2020, al divieto di emissione e di utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Merita, quindi, ricordare che la moneta elettronica è definita, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-ter) TUB, come un valore monetario memorizzato elettronicamente o magneticamente che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente, che viene emesso con lo scopo di effettuare operazioni di pagamento, e che viene accettato da persone – fisiche ovvero giuridiche – differenti dall'emittente. Sono quindi prodotti prepagati, anche ricaricabili, ma vi rientrano anche nella definizione tutti i conti di moneta elettronica privi di una carta associata che consentono un servizio *person to person* (P2P) *payment* in mobilità, consentendo agli utenti il trasferimento di propri fondi dal proprio conto bancario o carta di credito al conto di un altro individuo a mezzo *internet* o cellulare.

Di qui, la moneta elettronica è anonima nella misura in cui il prodotto valutario è commercializzato derogando all'adeguata verifica della clientela stante il rispetto di determinati requisiti posti ad abbattimento del rischio.

4.4 Il quadro sanzionatorio (amministrativo) per la violazione degli obblighi antiriciclaggio

Il Titolo V del Decreto 231 è stato modificato dall'art. 4 del Decreto che ha, in primo luogo, integrato l'art. 58 nella parte in cui disciplina le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Le sanzioni a natura amministrativa previste per l'omissione divengono applicabili, oltre che nei confronti del personale dei soggetti obbligati alla segnalazione (i.e. personale di intermediari bancari e finanziari e di società fiduciarie), anche ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto 231 soggiacciono all'obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione. Al fine di applicare la sanzione occorre però che essi siano responsabili dell'omessa segnalazione, in via di esclusività ovvero concorso, con l'ente presso cui operano.

La modifica attiene anche all'art. 62, che prevede disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti vincolati all'antiriciclaggio e sottoposti alle Autorità di vigilanza: le sanzioni trovano applicazione inoltre verso le violazioni afferenti all'organizzazione dei soggetti vigilati come disciplinata ex art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto 231.

Viene poi chiarito che Banca d'Italia e IVASS possono irrogare sanzioni anche nei confronti dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione dell'intermediario vigilato. Sul punto, con riferimento a Banca d'Italia, trova spazio il nuovo comma 7-bis all'art. 62 che assegna all'Autorità la facoltà di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento a trecentocinquantomila euro nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni procedurali di organizzazione e controllo interno adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati, ossia dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate. Per le ipotesi di violazioni gravi, sistematiche o ripetute il Legislatore ha previsto la possibilità dell'aumento della sanzione fino al triplo del massimo edittale o sino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate nell'ipotesi in cui tale l'importo sia determinabile.

Le modifiche all'art. 62 interessano anche l'azione di Consob che è chiamata ad irrogare sanzioni non soltanto nei confronti dei revisori legali delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, bensì anche verso titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Anche il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65 del Decreto 231 ha subito delle modifiche: si specifica che le sanzioni per l'omissione della segnalazione di operazione sospetta sono irrogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, salve le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS per il caso di violazioni di maggiore gravità; si prevede l'irrogazione delle sanzioni anche ai soggetti responsabili di incarichi di revisione (secondo quanto *ut supra* specificato), salvo la competenza della Consob per le violazioni di entità superiore; ed è introdotta una disposizione di chiusura che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di irrogare ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita ad altra Autorità od Organismo. Sempre con riferimento all'art. 65, è stato modificato il comma 9 nella misura in cui specifica che all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni provvede la medesima Autorità che ha rilevato l'inosservanza degli obblighi relativi al contrasto al fenomeno del riciclaggio.

Il comma 11, che prevede l'applicazione dell'art. 145 del TUB sul procedimento sanzionatorio emesso da Banca d'Italia nei confronti di trasporto valori per omissione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, astensione, e conservazione delle informazioni rilevanti, viene modificato estendendo l'applicazione delle norme del TUB ad ogni evento per cui la Banca d'Italia, nell'esercizio della sua funzione sanzionatoria, irroga sanzioni nei confronti dei trasporto valori vigilati.

4.5 *Le modifiche ai Decreti Legislativi n. 141 del 2010, n. 90 del 2017 e n. 92 del 2017*

L'art. 5 del Decreto interviene, in cinque commi, a modificare l'impianto dei tre Decreti in rubrica. Il comma 1 modifica il D.Lgs. n. 141 del 2010

nella parte in cui disciplina (i) i contratti di credito ai consumatori ed i soggetti operanti nel settore finanziario, (ii) gli agenti in attività finanziaria e (iii) i mediatori creditizi. Vengono, quindi, adeguate le norme in previsione dell'obbligo di iscrizione nel registro degli agenti in attività finanziaria e mediatori crediti anche per i prestatori di servizi di portafogli digitali che, come sopra abbiamo visto, diventano destinatari degli obblighi previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio.

I successivi commi 2 e 3 novellano il D.Lgs. n. 90 del 2017 prevedendo l'ampiamiento da dodici a trentasei mesi per l'adozione del Decreto Ministeriale utile all'attuazione della comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust* e per l'adozione dell'ulteriore Decreto Ministeriale inerente ai modi per l'alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.

Infine l'ultimo comma modifica il D.Lgs. n. 92 del 2017 integrando, nel contesto dei c.d. "compro oro" l'art. 11, comma 1, assegnando agli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche la competenza al procedimento sanzionatorio per l'inosservanza del provvedimento di sospensione.